

LEGGE DI STABILITA' 2014, N. 147 DEL 27/12/2013

(omissis...)

**Art. 1 - Comma 666**

**In vigore dal 1 gennaio 2014**

666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.